



ODCEC

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Macerata e Camerino

COMMISSIONE DI STUDIO “FOCUS SISMA 2016”

Breve analisi delle principali criticità dei
provvedimenti a carattere economico contenuti
nel DL 189/2016 e successivi provvedimenti

Presidente della Commissione di Studio

Alberto CAVALLARO

Componenti

Paola CORVATTA

Claudio CREPACCIOLI

Roberto D'ASCANIO

Zelia DEL DOTTO

Andreina FALZETTI

Francesco MACARRA

Massimo MARCHIONNI

Ena MERELLI

Pasquale MONALDI

Roberto NARDI

Paola ORFINI

Raffaele PALLOTTO

Marisa PERUGINI

Marco PINCIAROLI

Maria Sabina ROMMOZZI

Alessandro SPLENDIANI

Stefano IOMMI

Sandro FLAMMINI

Stefano Belardinelli

Delegato del Consiglio dell'Ordine

Stefano FALCIONI

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI DI MACERATA E CAMERINO

COMMISSIONE “FOCUS SISMA 2016”

L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Macerata e Camerino ha istituito una Commissione con l’obiettivo di analizzare le normative, soprattutto di natura economica, emanate a seguito del sisma iniziato nel 2016 nel territorio del Centro Italia e valutarne i riflessi sul tessuto economico-sociale, sulle imprese, e per le persone del territorio di riferimento.

Per tali studi ci basiamo non solo sui documenti statistici disponibili o altre relazioni di Enti che operano per fronteggiare l’emergenza, ma anche sulle esperienze personali dei componenti la commissione, che svolgono attività di consulenti per imprese, professionisti e privati cittadini in maniera diffusa sul territorio. La condivisione delle esperienze, sta facendo emergere molteplici difficoltà applicative ed interpretative di norme emanate con fine agevolativo, con la conseguenza che non tutte le misure riescono a raggiungere gli effetti desiderati, escludendo di volta in volta alcuni soggetti che innegabilmente hanno subito danni dalla crisi sismica iniziata nel 2016 (e purtroppo non ancora completamente conclusasi) e i cui effetti negativi continuano tuttora.

L’entità dell’impatto sul territorio a causa del sisma è stata fotografata nel “Rapporto del Commissario Straordinario” con data 8 settembre 2017, ad un anno dall’insediamento e disponibile sul sito istituzionale *sisma2016*. I dati reperibili in tale documento fotografano la realtà territoriale, non solo riportando una prima stima dell’entità dei danni conseguenti al territorio, ma ne analizzano anche il contesto economico-sociale. L’analisi effettuata non si occupa solo di aspetti economici, ma anche del contesto amministrativo del territorio, delineandone un quadro sicuramente meritevole di attenzione in base ad alcuni dei passaggi ivi contenuti, di cui ne riportiamo solamente i riferimenti economici, quali ad esempio :” *Un territorio non soltanto un territorio fragile dal punto di vista economico e con un tasso di spopolamento importante, ma caratterizzato anche da una notevole debolezza istituzionale determinata dalla presenza di piccoli o piccolissimi Comuni;*” ovvero, ancora, *“Tale debolezza non colpisce soltanto le Istituzioni locali ma anche il tessuto socio economico, con una maggioranza di imprese di piccole dimensioni ed un reddito pro capite sotto la media nazionale”....*, e ancora, *“In primo luogo si fa riferimento al contesto economico globale, a causa del quale i territori giungono agli eventi sismici dopo anni di crisi economica e recessione che hanno impoverito le risorse economiche locali, hanno generato disoccupazione e ne hanno, almeno in parte, determinato lo spopolamento. Le risorse assai limitate che hanno pesantemente inciso sulla tenuta del sistema produttivo determinano una capacità di reazione, sia di natura sociale che economica, inferiore a quella che si sarebbe potuta ottenere se i medesimi eventi sismici avessero colpito un territorio economicamente forte e stabile”....*

La fotografia del sistema economico **preesistente** il sisma, qui delineata, e confermata dai dati statistici, rappresenta pertanto un territorio in cui emergevano criticità in aumento e soprattutto un sistema economico particolarmente capillare e diffuso, legato ad una concezione imprenditoriale e professionale tradizionalista, in cui prevalgono le eccellenze personali non usufruendo in pieno delle economicità e delle sinergie che un sistema complesso può concedere. Rare, pur se eccellenti, sono le forme aggregate di svolgimento di attività d’impresa e delle professioni. Inoltre, soprattutto nelle zone interne e scarsamente industrializzate lo svolgimento di attività professionali (sia organizzate in albi che non) sopperiva alla scarsità di lavoro e di possibilità di investimenti rispetto a realtà a maggiore impatto industriale. Negli stessi luoghi anche il commercio viene esercitato prevalentemente in forma tradizionale in realtà imprenditoriali composte da “botteghe”, pur iniziando a subire la concorrenza di forme di commercio organizzate.

Gli attuali indicatori disponibili, fanno emergere una variazione in controtendenza, ovvero attenuata, relativa allo sviluppo della regione Marche rispetto alla media nazionale. I dati ISTAT, rielaborati dalla Regione Marche segnalano inoltre che il rallentamento della crescita cela in realtà una decrescita riscontrabile in alcune province che sono principalmente quelle maggiormente colpite dall’evento sismico. Tali dati ancora non sono influenzati dai sicuri effetti negativi legati al sisma, essendo disponibili gli aggregati regionali. Il “Quadro economico della Regione Marche” pubblicato ad aprile 2018, riporta alcuni indicatori aggiornati al 2017 certamente non promettenti, ad esempio visualizzando una stagnazione o un decremento delle esportazioni per le province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo. Interessante sarà inoltre l’analisi del tasso di disoccupazione segnalato in crescita sia nel 2016 allo 9,3 e che passerebbe allo 11,06 del 2017.

In tale contesto, che sarà certamente oggetto di ulteriori analisi in base ai documenti disponibili, gli interventi proposti dal legislatore hanno certamente generato ristoro per molti soggetti che hanno subito le conseguenze dell’evento e posto le basi per una ripresa del tessuto produttivo.

Alcuni degli interventi proposti, alla luce della complessità e vastità del fenomeno risultano non correttamente aderenti con la situazione attuale, per la quale, non dimentichiamo, **perdura ancora lo stato di emergenza** stabilito all’indomani del sisma, e prorogato di semestre in semestre in considerazione del perpetuarsi dello stato emergenziale ancora esistente.

La struttura economica delle zone maggiormente interessate dal sisma è tuttora fortemente compromessa dalla non ancora terminata attività emergenziale di ricollocazione delle popolazioni residenti nelle strutture temporanee previste a margine dei comuni più colpiti. Così come le attività di delocalizzazione delle imprese, anche commerciali, non sono attualmente concluse, ed i cronoprogramma esistenti, che, per cause di forza maggiore, sovente vengono rivisti, prevedono un completamento di tali operazioni di emergenza per la fine dell’anno corrente.

In tale situazione, **ancora emergenziale**, molte dei provvedimenti agevolativi ideati per il sollievo di imprese e persone del territorio, sono giunti intempestivamente al termine ed è già pienamente attiva la macchina amministrativa che prevede il ripristino degli adempimenti e dei versamenti a suo tempo sospesi. Ciò con il conseguente aggravio di situazioni amministrative e finanziarie ancora non giunte a quel minimo di normalità necessaria per affrontare l’ordinaria amministrazione.

Il timore è pertanto che tali interruzioni e ripristino repentino di un troppo breve periodo di sospensione possa arrecare ulteriori problematiche di natura amministrativa e finanziaria alle imprese e alle persone beneficiarie così da interrompere definitivamente l’embrionale ripresa delle attività economiche del territorio.

Oltre a queste misure di sostegno, che vengono analizzate singolarmente nei punti che seguono, la Commissione ha assistito con perplessità ad alcune implicazioni dei primi interventi finalizzati allo sviluppo della realtà economica del territorio ed in particolare ricadenti sulla “Zona Franca Urbana sisma Centro Italia”. Il dettato normativo, applicato poi dal MISE prevedeva infatti alcune limitazioni alle agevolazioni che non convincono completamente. Iniziando dall’esclusione dei soggetti che non avevano avuto una riduzione del fatturato, che comunque hanno contribuito nell’emergenza, a tutelare il reddito dei dipendenti e conservare quel tessuto economico di cui si accennava sopra, rispetto a nuovi operatori che potevano beneficiare delle agevolazioni senza alcun limite. Anche l’ultima integrazione normativa ha prodotto molte esclusioni non particolarmente comprensibili, quali quelle relative a coloro che pur avendo una riduzione del fatturato si trovavano nel primo allegato del D.L. 189, ovvero ancora, includendo nelle agevolazioni contributive solo gli imprenditori individuali, escludendo i soggetti che esercitano l’attività di impresa in forma aggregata quali soci di società di persone o soci lavoratori di società a limitata compagine sociale.

Ancora più perplessità suscita l'esclusione completa di tutti i soggetti che svolgono attività professionale dalla maggior parte dei provvedimenti agevolativi, in antitesi con le nuove disposizioni sulle ZFU dell'obiettivo convergenza approvate nel corso del 2017.

L'auspicio è che pertanto si ripropongano interventi agevolativi che consentano ai soggetti di usufruirne in maniera da accogliere le istanze sia di quanti vogliono procedere con nuovi investimenti, sia di coloro che vogliono far permanere le attività all'interno di aree di palese difficoltà. Tali interventi potranno inoltre essere rapportati nell'intensità in maniera da impedire un sistema concorrenziale all'interno del cratere che per forza di cose vedranno soccombere le realtà più colpite. L'obiettivo che ci auguriamo è quello di uno sviluppo per quanto possibile uniforme dell'intero territorio della provincia e di tutto il territorio colpito dagli eventi sismici iniziati nel 2016.

La Commissione si rende disponibile a collaborare con qualsiasi ente al fine di migliorare l'analisi fin qui effettuata e elaborare le iniziative necessarie alla ripresa del sistema produttivo. I contatti sono disponibili sul sito dell'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Macerata e Camerino <http://www.odcec-maceratacamerino.it/>.

L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Macerata e Camerino, per il tramite della Commissione di Studio sul sisma, rinnova la sua disponibilità a collaborare con tutte le Istituzioni al fine di migliorare l'analisi fin qui effettuata e elaborare le iniziative necessarie alla ripresa del sistema produttivo, tenendo in considerazione l'oggettiva necessità di porre in essere efficaci strumenti di politica economica che mirino alla ripresa delle economie dei territori colpiti dal sisma. Si ritiene opportuno sottolineare la necessità di dare priorità alle problematiche legate all'economia ed al lavoro. Segnaliamo inoltre la necessità di ripristinare i beni storici e culturali del territorio che dovranno costituire un volano al settore turistico della zona.

A richiesta e di concerto con i soggetti competenti, la Commissione è disponibile ad elaborare i testi degli emendamenti delle disposizioni attualmente in vigore da proporre nelle sedi opportune.

Si propone di seguito un breve elenco di aspetti critici di immediato impatto anche temporale sulla normativa in vigore così come proposta dal DL 189/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

BREVE ELENCO DI RICHIESTE E SEGNALAZIONI SUI PRINCIPALI ASPETTI CRITICI DI CARATTERE ECONOMICO

1. Riapertura dei termini della sospensione per gli adempimenti tributari diversi dai versamenti in scadenza fino alla fine del periodo di emergenza.

- a. Come già sollecitato con lettera dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Macerata e Camerino del 28.02.2018, inviata anche al Commissario Straordinario per la Ricostruzione, protocollo n. 249, si ritiene necessario sollecitare la previsione di una rimessione nei termini o di una non applicazione delle sanzioni per gli adempimenti di carattere tributario, diversi dai versamenti, scaduti, ai sensi dell'art. 48 comma 12 del DL 189/2016, lo scorso 28.02.2018 fino almeno al perdurare dello stato di emergenza, prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 al 31.08.2018.
- b. Tale richiesta è fondata sulla difficoltà oggettiva di molte aziende e studi professionali residenti nei comuni maggiormente colpiti a reperire la documentazione relativa al periodo oggetto di sospensione. Inoltre il periodo di sospensione è stato caratterizzato da una serie di adempimenti legati alla normativa sul terremoto, spesso foriera di dubbi ed incertezze interpretative, oltre ai nuovi adempimenti recentemente introdotti dalla normativa fiscale “ordinaria” che hanno reso difficile il rispetto del termine scaduto da parte dei professionisti o l'assistenza al cliente nel recupero della relativa documentazione necessaria.

- c. Al riguardo, la rimessione in termini degli adempimenti tributari diversi dai versamenti già sospesi e l'estensione della sospensione agli adempimenti correnti sarebbe possibile, ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il quale recita che “il Ministro delle Finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati nel caso in cui il tempestivo adempimento degli obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore”, e del comma 2 il quale recita che “con proprio decreto, il Ministro delle Finanze...(omissis)... può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili”.

2. Riapertura dei termini per il pagamento delle imposte sospese nel 2016 e 2017 per chi non ha avuto accesso al finanziamento bancario

- a. Per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo era previsto l'obbligo del pagamento integrale delle imposte sospese in un'unica soluzione il 16.12.2017. Al riguardo, l'art. 11 del DL 8/2017 prevede la possibilità per questi contribuenti di poter contrarre un finanziamento bancario agevolato e garantito per il pagamento delle imposte in questione. Tale misura non è stata prevista per i contribuenti “privati” (persone fisiche non titolari di partita iva) per i quali è previsto il pagamento dilazionato in forma rateale delle imposte dovute (attualmente sono previste 24 rate a partire dal prossimo 31.5).
- b. Nell'attuale impianto normativo si rinvencono alcune **incongruenze**. In particolare:
 - i. il diverso trattamento tra i soggetti titolari di partita iva e i soggetti privati anche per le stesse tipologie di imposta;
 - ii. il sistema di finanziamento bancario prospettato non è flessibile;
 - iii. sistema bancario non pronto a recepire le richieste dei contribuenti con conseguente impossibilità di molte aziende ad accedere al finanziamento di cui sopra e conseguente impossibilità di accedere ad un piano di rateizzazione;
 - iv. differente impatto sulla situazione finanziaria dei contribuenti (il finanziamento incide sull'esposizione debitoria verso il sistema bancario influenzando il rating finanziario);
 - v. mancato collegamento tra il periodo di sospensione e restituzione e il periodo di vigenza dello stato d'emergenza;
- c. La ripresa dei versamenti tributari (ad esempio **busta paga pesante**) e contributivi si scontra con una situazione di fatto, dal punto di vista economico, discordante con la reale situazione del tessuto socio-economico e risente ancora degli effetti negativi diretti ed indiretti dell'evento sismico iniziato nel 2016. In particolare, si segnala che molte aziende non sono riuscite a riprendere l'attività e, coloro che hanno riaperto, lo hanno fatto in condizioni precarie su un bacino d'utenza ridotto per effetto dello spopolamento legato alla gestione dell'emergenza. Il prolungarsi delle attività legate alla costruzione delle unità abitative di emergenza o al ripristino delle abitazioni anche con danni lievi ostacola anche il ritorno della popolazione residente e la conseguente riattivazione del tessuto economico dei territori. Inoltre, chi ha già ripreso l'attività delocalizzando ha dovuto sostenere le spese e gli investimenti relativi non avendo ancora ottenuto il ristoro di quanto previsto dall'ordinanza 9 (oggetto di numerose modifiche sostanziali che rendono difficile a tutt'oggi la previsione dell'*an* e del *quantum*).

- d. La ripresa dei versamenti, così prospettata per tempistica e velocità di rateazione, comporterà una corposa diminuzione di risorse finanziarie disponibili e necessarie per la ripresa del tessuto economico delle zone maggiormente colpite. Le persone fisiche che hanno usufruito della busta paga pesante si troveranno a dover corrispondere un valore variabile (in base all'aliquota di riferimento) dal 15% al 20% dello stipendio netto, sottraendole pertanto alle ordinarie spese effettuate soprattutto nelle attività commerciali della zona. La stessa modalità di restituzione dei contributi sospesi dalle imprese genererà una fuoriuscita di risorse dal sistema produttivo locale. Questo, ripetiamo, in una situazione in cui permane ancora la situazione di emergenza non solo formale, in base alle decisioni del C.d.M., ma anche sostanziale per le notevoli difficoltà ancora da affrontare per cittadini e imprese.
- e. Al riguardo si ritiene opportuno **suggerire la riapertura dei termini per il versamento delle imposte scadute il 16.12.2017** per i titolari di partita iva che non hanno potuto accedere al finanziamento bancario prevedendo la possibilità di usufruire di un piano di rateizzazione così come per i contribuenti “privati”. **Si segnalano al riguardo casi di notifica di cartelle esattoriali per le aziende che non hanno potuto pagare in un'unica soluzione le imposte lo scorso 16.12.2017 e che non sono riuscite ad accedere al finanziamento bancario.**
- f. Lo stesso piano di rateazione sopra citato è opportuno che sia oggetto di una **proroga del periodo di inizio del pagamento in quanto la scadenza ad oggi prevista è quantomeno intempestiva visto il perdurare dello stato di emergenza, della contemporanea ripresa del pagamento delle utenze e di altre misure “ordinarie” in scadenza in questo periodo, non ultima la rottamazione delle cartelle**, oltre a tutte le considerazioni di natura congiunturale sopra indicate. Inoltre è necessario **che sia aumentato il numero delle rate e che sia parametrato alla durata del periodo di emergenza**. Tale previsione risulta riduttiva rispetto a situazioni calamitose di minore portata rispetto a quella attuale.
- g. Al riguardo si evidenzia, anche in funzione di future situazioni emergenziali, l'opportunità di modificare il comma 2 bis dell'art. 9 L. 212/2000 (Statuto del contribuente) parametrando il numero delle rate ai mesi di durata del periodo dello stato di emergenza (ad esempio un numero di rate pari a “X” volte la durata del periodo stesso). Ciò consentirebbe una certezza da parte del singolo contribuente dei tempi e dei modi di recupero delle imposte dovute; inoltre permetterebbe di evitare disparità di trattamento tra le varie situazioni emergenziali che fisiologicamente accadono nel territorio italiano.
- h. Inoltre risulta irrisolto il problema delle **rateazioni tributarie** (avvisi bonari, cartelle esattoriali ecc.) scadenti nel periodo della sospensione e per le quali, la mancanza di opportuni documenti di prassi ha generato informazioni difformi tra i vari istituti ed uffici degli stessi. **La riapertura dei termini si ritiene necessaria** anche per queste vicende accompagnandola con opportuni chiarimenti per le diverse casistiche e fattispecie.
- i. Infine, si ritiene opportuno prevedere **sistemi**, scadenze e modalità di pagamento **omogenei** tra le diverse tipologie di contribuente, onde evitare anche difficoltà interpretative tra soggetti che hanno situazioni soggettive particolari di dubbio inquadramento. Ad oggi infatti permane l'incertezza circa il corretto adempimento per alcune fattispecie (es: una persona fisica titolare contestualmente di reddito di lavoro dipendente e reddito di impresa o lavoro autonomo).

3. Finanziamento imposte 2018 e relativa sospensione implicita dei tributi

- a. L'art. 11 comma 4 DL 8/2017 dispone la possibilità di poter pagare, per i contribuenti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, anche i tributi “dovuti dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre

2018” accedendo ad un finanziamento bancario come previsto dal comma 3 per le imposte 2017 o “un’integrazione del medesimo”.

- b. Tale disposizione mal si collega a quanto previsto dall’art. 48 del DL 189/2016 in materia di sospensione dei tributi, in quanto si prevedeva la sospensione fino 30.11.2017.
- c. Sarebbe opportuno un **chiarimento ufficiale** che specifichi che la disposizione del comma 4 dell’art. 11 del DL 8/2017 includa una implicita sospensione delle imposte scadenti nel 2018 e che pertanto per gli stessi siano applicabili gli stessi principi e meccanismi previsti per le imposte in scadenza il 16/12/2017 nei limiti in cui si ritenga non opportuno rivedere l’intero sistema di pagamento delle imposte oggetto di sospensione.

4. Correzione delle disparità di trattamento che escludono i professionisti dalle agevolazioni previste per il territorio non considerando le caratteristiche del tessuto economico.

- a. La zona franca urbana introdotta dall’art. 46 del DL 50/2017 prevede la non imponibilità dei redditi delle imprese operanti nei comuni degli allegati al DL 189/2016 (c.d. crateri) e l’esenzione dei contributi a carico del datore del lavoro. Le modifiche normative successive hanno esteso le agevolazioni anche ai contributi previdenziali dei titolari di impresa individuale e familiare “colpite” dal terremoto del 24 agosto 2016 (finestra dal 1.9.2016 al 31.12.2016). Tali agevolazioni, ai liberi professionisti (avvocati, medici, architetti ecc....), si applicano solo e limitatamente alla quota di contributi a carico del datore di lavoro. Inoltre i professionisti sono esclusi totalmente dall’applicazione delle misure del c.d. “danno indiretto” introdotte dall’art. 20-bis e dal finanziamento “Invitalia” dell’art. 24 del DL 189/2016.
- b. Vista la previsione del decreto del 5 giugno 2017 che ha esteso ai professionisti le agevolazioni previste dalla Zona Franca Urbana dell’Obiettivo Convergenza, si ritiene opportuno suggerire la riapertura dell’agevolazione prevista per le aree del sisma 2016 prevedendo l’estensione delle agevolazioni ai soggetti in questione così come l’inclusione dei professionisti nelle altre disposizioni agevolative ed in particolare del c.d. “contributo sul danno indiretto”.

5. Correzione delle disparità di trattamento in materia previdenziale nella normativa della zona franca tra soggetti iscritti alle medesime liste previdenziali.

- a. L’art. 1 comma 746 della Legge di Bilancio per il 2018 (Legge 205/2017) prevede un’agevolazione contributiva a favore titolari di impresa individuale e familiare per gli anni 2017 e 2018 alle aziende che hanno subito un calo del 25% del fatturato nel periodo dal 1 settembre 2016 al 31 dicembre 2016.
- b. Tale agevolazione non è applicabile a:
 - i. iscritti alle gestioni previdenziali di artigiani e commercianti soci di società di persone e società di capitale;
 - ii. ai coadiutori dell’impresa familiare;
 - iii. aziende che hanno subito il calo del fatturato nel periodo dal 1 novembre 2016 al 28 febbraio 2017, ammesse comunque alla zona franca urbana ex comma 745 della stessa legge.
- c. Si evidenziano le disparità di trattamento tra fattispecie assolutamente assimilabili. In particolare non risulta comprensibile la motivazione che giustifica il differente trattamento tra soggetti iscritti alla medesima forma previdenziale e che esercitano attività di impresa utilizzando forme giuridiche differenti (ad es. impresa familiare da snc).

- d. Non risulta altresì comprensibile perché l’agevolazione si estenda esclusivamente ai soggetti che rientrano nella “prima finestra temporale” di accesso all’agevolazione e non anche alla seconda, limitando pertanto il beneficio a chi ha subito il calo del fatturato a seguito del terremoto di agosto 2016 e non anche a chi ha subito il calo a seguito del terremoto di ottobre 2016.

ALTRE QUESTIONI DI INTERESSE

Altre situazioni inoltre sembrano essere sfuggite al legislatore, ma rappresentano, o hanno rappresentato elementi determinanti nel tessuto economico del territorio:

1. non sono state previste provvidenze per i casi di immobili affittati. Oltre alla possibile perdita patrimoniale si evidenzia una perdita economica che può perpetuarsi per diversi anni, anche su nuclei familiari che avevano proceduto all’acquisto di immobili a scopo reddituale;
2. non è stata prevista la tassazione agevolata per le locazioni a canone concordato diversamente da altre calamità. Questo provvedimento potrebbe consentire una maggiore offerta di immobili e fungere da calmiera dei canoni di locazione;
3. va approfondita e definitivamente chiarita la coesistenza delle forme agevolative legate alla ristrutturazione degli immobili per le spese rimaste a carico del proprietario nei casi di coesistenza di finanziamento statale per il ripristino dei danni a seguito del terremoto (Sismabonus, Ecobonus, lavori di ristrutturazione e bonus mobili). Tali misure vanno inoltre garantite al massimo delle agevolazioni attualmente concesse fino al ripristino dell’immobile stesso al termine dei lavori legati al sisma.

DISPOSIZIONI DI CUI SI PROPONGONO LE MODIFICHE

1. Riapertura dei termini della sospensione per gli adempimenti tributari diversi dai versamenti in scadenza fino alla fine del periodo di emergenza.

<p>D.L. 189/2016, Art. 48, comma 12:</p> <p>Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte dal citato decreto ministeriale 1^o settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, sono effettuati entro il mese di febbraio 2018</p>	<p>D.L. 189/2016, Art. 48, comma 12:</p> <p>Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte dal citato decreto ministeriale 1^o settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, sono effettuati entro la fine del periodo di emergenza così come disciplinato dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 e successive modifiche, e comunque entro il 31.12.2018.</p> <p>Entro lo stesso termine sono considerate tempestive:</p> <p>a) le istanze di autotutela ed i ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione ed irrogazione di sanzioni tributarie e contributive, avvisi di accertamento e gli atti di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. 78/2010 notificati a decorrere dal 24 agosto 2016.</p> <p>b) le attività previste dall'articolo 48 comma 1 lettera l)</p> <p>c) le attività previste dall'articolo 48 comma 1 lettera f). Le ditte individuali e familiari entro la stessa data possono rettificare le domande di iscrizione, modifica e cancellazione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e le dichiarazioni previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</p>	<p>Caso: riapertura dei termini per gli adempimenti tributari e amministrativi. La necessità di tale provvedimento è motivata nelle pagine precedenti.</p>
--	--	---

2. Riapertura dei termini per il pagamento delle imposte e contributi sospesi nel 2016 e 2017 per chi non ha avuto accesso al finanziamento bancario

<p>D.L. 189/2016, Art. 48, comma 11:</p> <p>La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale 1^o settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi e, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il 31 maggio 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>D.L. 189/2016 Art. 48, comma 11:</p> <p>La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale 1^o settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 31 gennaio 2020. Le somme oggetto di sospensione possono essere versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 72 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 gennaio 2020. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere effettuato nei termini previsti al capoverso precedente.</p> <p>Entro la stessa data, riprendono i versamenti dei piani di rateazione emessi ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73, e dei ruoli di cui agli art. 29 e 30 D.L. 78/2010 con conseguente slittamento delle scadenze delle rate ricadenti nel periodo di sospensione.</p>	<p>Caso: Proroga versamenti busta paga pesante e tributi non versati e non oggetto di moratoria. La previsione di 72 rate è sostanzialmente per uniformare tale provvedimento con la tempistica della cd. “moratoria” sisma, pur evidenziando che in altre situazioni emergenziali la rateazione prevista è stata di 120 rate e, in alcuni casi, con una consistente riduzione del debito fiscale e contributivo.</p>
---	--	--

<p>D.L. 189/2016, Art. 48, comma 13</p> <p>Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 52. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p>	<p>D.L. 189/2016, Art. 48, comma 13</p> <p>Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 gennaio 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 72 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2019. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 52. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p>	<p>Caso: Proroga versamenti contributi previdenziali e assicurativi.</p>
---	--	---

2.A Proroga degli adempimenti e dei termini di pagamento relativi alla rottamazione delle cartelle in area Sisma

<p>D.L. 193/2016 art.6 c.13-ter</p> <p>13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previsti dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo.</p>	<p>D.L. 193/2016 art.6 c.13-ter</p> <p>13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di due anni i termini e le scadenze previsti dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo.</p>	<p>Motivazione: gli scenari economici relativi alle aree colpite dal sisma non permettono ancora una pianificazione delle disponibilità finanziarie e reddituali necessarie per sostenere e pagamenti connessi alla definizione agevolata</p>
---	---	--

2.B Proroga degli adempimenti e dei termini di pagamento relativi alla cd. Rottamazione bis

<p>D.L. 148/2017 art.1</p>	<p>D.L. 148/2017 art.1 Nuovo comma 11 – quater Relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:</p> <p>a) Il periodo di cui al comma 4 lettera b) inizia dal 1 gennaio 2017 e termina al 30 settembre 2019</p> <p>b) I termini di cui al comma 5, 6, 7 e 8 lettera a) sono prorogati di due anni</p> <p>c) I termini di cui al comma 8 lettera b) sono prorogati di tre anni.</p>	<p>Motivazione: a causa della sospensione delle notifiche e dei ruoli di cui all'articolo 11 D.L. 8 2017 c.2 i soggetti residenti nei comuni di cui agli allegati 189/2016 non possono usufruire dell'agevolazione cd. rottamazione delle cartelle in quanto non sono stati emessi ruoli per eventuali inadempienze relative ai periodi oggetto di possibile definizione</p>
-----------------------------------	---	---

3. Finanziamento imposte 2018 e relativa sospensione implicita dei tributi

<p>D.L. 8/2017, Art. 11 comma 4</p> <p>Per i tributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 da parte dei medesimi soggetti di cui al comma 3, il relativo versamento avviene in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2018. Per assolvere tale obbligo, i medesimi soggetti possono altresì richiedere, fino ad un ammontare massimo complessivo di 180 milioni di euro, il finanziamento di cui al comma 3 o un'integrazione del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018.</p>	<p>D.L. 8/2017, Art. 11 comma 4</p> <p>I pagamenti di tutti i tributi con scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 sono tempestivi se effettuati da parte dei medesimi soggetti di cui al comma 3, entro il 16 gennaio 2019. Per assolvere tale obbligo, i medesimi soggetti possono altresì richiedere, fino ad un ammontare massimo complessivo di 180 milioni di euro, il finanziamento di cui al comma 3 o un'integrazione del medesimo, da erogare entro il 31 dicembre 2018.</p> <p>Le imposte in scadenza nel 2018 possono essere versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 72 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 gennaio 2021.</p>	<p>Chiarimento sulla sospensione delle imposte per l'anno 2018 e allineamento sulla tempistica di pagamento.</p>
--	---	---

4. ZFU: Correzione delle disparità di trattamento che escludono i professionisti dalle agevolazioni previste per il territorio non considerando le caratteristiche del tessuto economico.

<p>art.46 comma 2 dl 50/2017 convertito in legge 96 del 21/6/2017 (testo originario)</p> <p>2. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento ((nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015)), possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:</p> <p>a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo ((di 100.000 euro riferito al reddito)) derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;</p> <p>b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;</p> <p>c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di</p>	<p>Emendamento articolo nuova disposizione:</p> <p>c.1</p> <p>Al comma 2 art.45 del D.L. 50/2017 le parole “Le imprese” sono sostituite dalle seguenti parole “Le imprese e i professionisti”; le parole “reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa” sono sostituite dalle seguenti parole “reddito derivante dallo svolgimento dell'attività ”</p> <p>C.2</p> <p>La lettera d) viene sostituita dalla seguente: d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.</p>	
--	---	--

<p>cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;</p> <p>d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.</p>		
--	--	--

5. ZFU: Correzione delle disparità di trattamento in materia previdenziale nella normativa della zona franca tra soggetti iscritti alle medesime liste previdenziali.

<p>Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Articolo 1 comma 746</p> <p>746. Per i titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione.</p>	<p>Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Articolo 1 comma 746</p> <p>746. Per i titolari di imprese individuali o di imprese familiari gli iscritti alla gestione previdenziale INPS Artigiani e Commercianti, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato calcolata con i parametri previsti dal comma 2 dell'articolo 46 del D.L. 50/2017, ovvero dal precedente comma 745, almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione.</p>	
---	--	--

DISPOSIZIONI SU NUOVI INTERVENTI

- A) **Provvedimenti sulla tassazione degli immobili:** estensione della tassazione agevolata per la cedolare secca su affitti a canone concordato nelle aree del sisma. Il provvedimento consentirà una maggiore offerta di immobili in locazione e favorirà la riduzione dei prezzi delle locazioni, aumentati a causa della scarsità dell’offerta

<p>Decreto-legge del 28 marzo 2014 n. 47 – (in vigore dal 1 gennaio 2018)</p> <p>Art. 9 Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato</p> <p>1. Per gli anni dal 2014 al 2019, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento.</p> <p>2. All'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.».</p> <p>2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225.</p> <p>2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il CIPE aggiorna l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003.</p> <p>(2) 2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, valutati in 1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e in 1,69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione, per 1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>Decreto-legge del 28 marzo 2014 n. 47 -</p> <p>Art. 9 Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato</p> <p style="background-color: yellow;">... (IDEM)</p> <p style="background-color: yellow;">3) per gli anni 2017-2022 si applica l'aliquota ridotta al 10 per cento anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del D.L. 189/2016, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi sismici iniziati ad agosto 2016.</p>
--	---

- B) **Provvedimenti di sostegno al reddito:** molti sono le imprese e i professionisti che avevano sede presso immobili danneggiati, o oggetto di ordinanza sindacale di sgombero e che ancora non hanno ripreso, o non in maniera ordinaria, l’attività. A questo si aggiunge la regressione o azzeramento del reddito dei soggetti che avevano investito il patrimonio nel settore immobiliare. Tale disposizione oltre ad avere come obiettivo il sostegno per la perdita del reddito, ha come fine quello di far permanere persone, imprese e conseguentemente risorse finanziarie nelle zone maggiormente colpite dal sisma. Si tende così ad evitare un circolo **vizioso**, con effetti negativi sull’economia del territorio.

<p>Decreto Legge n.189/2016 Articolo 45 Comma 4.</p> <p>In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici di cui all’articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, è riconosciuta, per l’anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno, una indennità una tantum pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. All’onere di cui al presente comma, pari a 134,8 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede ai sensi dell’articolo 52.</p>	<p>Decreto Legge n.189/2016 Articolo 45 Comma 4.</p> <p>In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici di cui all’articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, è riconosciuta, per l’anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno, una indennità una tantum pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. All’onere di cui al presente comma, pari a 134,8 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede ai sensi dell’articolo 52.</p> <p>Comma 4.bis .</p> <p>a) In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa del sisma del 24 agosto 2016, del 26-30 ottobre 2016 e del 17/01/2017, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni di cui all’allegato 1, 2 e 2-bis è riconosciuta, per l’anno 2017 e 2018 una indennità una tantum pari a 12.000,00 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato. L’indennità è rapportata ai giorni effettivi di inattività o attività non ordinaria intesa fintanto non saranno completate le pratiche di delocalizzazione previste dalle ordinanze del Commissario alla Ricostruzione e del Capo dipartimento della Protezione Civile.</p> <p>b) In favore dei soggetti proprietari di immobili concessi in affitto e dichiarati inagibili o soggetti ad</p>
--	---

	<p>ordinanza sindacale di sgombero, a seguito del sisma del 24 agosto 2016, del 26-30 ottobre 2016 e del 17/01/2017 è riconosciuta per gli anni 2017 e 2018 un'indennità pari al 75% del canone di locazione non rivalutato, risultante dall'ultimo contratto registrato, precedentemente al sisma. L'indennità è rapportata ai giorni effettivi di inagibilità dell'immobile intesa fintanto non sarà revocato lo stato di inagibilità o inutilizzabilità dell'immobile stesso.</p> <p>All'onere di cui al presente comma, pari a xxx milioni di euro per l'anno 2017 e ad euro xxx per l'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 52 e con le modalità previste dal comma 5.</p>
--	--

Conclusioni

Il presente documento contiene delle indicazioni che la Commissione ha ritenuto di urgente valutazione e applicazione in considerazione delle imminenti scadenze e il perdurare dello stato di emergenza sostanziale, e non solo formale, nelle zone interessate agli eventi sismici iniziati ad agosto 2016.

Si ritiene che gli effetti sul tessuto socio economico dei passati accadimenti ancora non sono evidenti e le ripercussioni peseranno, con tutta probabilità, a partire dai prossimi anni, salvo adeguati interventi a sostegno della residenzialità e dell’economia delle zone maggiormente colpite.

Le norme finora emanate tendono ad alleviare le temporanee difficoltà e le necessità delle popolazioni e delle attività economiche interessate dal sisma, con la finalità di consentire una continuità di vita e contrastare il depauperamento e l’allontanamento. Queste dovranno sicuramente essere oggetto di ulteriori integrazioni e modifiche al fine di allinearle alle reali problematiche del territorio.

L’obiettivo finale della Commissione rimane lo studio di strumenti, che si auspica possano essere operativi fin dal prossimo esercizio, che dovranno consentire uno sviluppo equilibrato di lungo periodo in tutte le zone che hanno subito direttamente o indirettamente gli effetti del sisma e che ne contrastino le possibili conseguenze negative, a partire dai luoghi dove il tessuto economico e sociale è più fragile. Per tale studio la Commissione si propone ad enti e organismi che vogliano contribuire come interlocutore tecnico.